

COMUNE DI CALDERARA DI RENO

DISCIPLINARE PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL'ALBO APERTO DEI FORNITORI DI BENI E DEI PRESTATORI DI SERVIZI

(allegato alla determinazione dirigenziale n. 183 del 29/04/2015)

ARTICOLO 1

ISTITUZIONE DELL'ALBO E OGGETTO DEL MEDESIMO

1. E' istituito l'Albo di beni e dei prestatori di servizi (nel prosieguo Albo) del Comune di Calderara di Reno. Il presente documento, con i relativi allegati che ne formano parte integrante e sostanziale, costituisce il disciplinare per la formazione e la gestione dell'Albo.

2. Il presente disciplinare ne disciplina i meccanismi di formazione e aggiornamento, le modalità di utilizzo e di selezione degli operatori economici iscritti e ogni altro profilo di gestione.

Gli scopi che il Comune di Calderara di Reno intende raggiungere con l'Albo sono:

1. introdurre criteri di selezione certi e trasparenti nelle procedure di acquisizione di beni e servizi che prevedono l'invito di operatori economici;
2. dotarsi di un utile strumento di consultazione del mercato, articolato per classi merceologiche, funzionale alle attività di selezione degli operatori economici da invitare alle procedure di affidamento di contratti pubblici;

3. L'Albo individua l'elenco delle categorie merceologiche alle quali si iscrivono le ditte fornitrici del Comune di Calderara di Reno dei beni e servizi, con esclusione dell'ipotesi di lavori pubblici e servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.

4. L'elenco delle ditte iscritte all'Albo per una o più categorie merceologiche sarà approvato con determinazione dirigenziale.

5. L'Albo sarà utilizzato nel rispetto della normativa in materia di appalti pubblici di beni e servizi di cui al Codice dei contratti ed alle altre disposizioni di legge in tema di affidamenti pubblici, delle norme di carattere regolamentare, ivi compresa ogni modifica successiva dei predetti atti.

6. L'Albo sarà utilizzato dal Comune di Calderara di Reno per i seguenti affidamenti:

a) come strumento di identificazione delle ditte qualificate da invitarsi nelle procedure in economia per cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. (nel prosieguo Codice), per l'acquisizione di servizi e forniture di importo sino ad Euro 207.000,00 IVA esclusa, nei casi previsti dal comma 10° dell'art. 125 del Codice e nelle ulteriori ipotesi preventivamente individuate nei regolamenti interni della Stazione Appaltante;

b) nella scelta dell'Operatore economico verso il quale il Responsabile del procedimento potrà provvedere all'affidamento diretto di servizi e di forniture di importo inferiore Euro 20.000,00 IVA esclusa, ai sensi dell'art. 62 del vigente Regolamento comunale dei contratti;

c) quale strumento di valutazione del mercato, nella scelta degli Operatori economici da invitarsi nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 57, comma 6°, del Codice.

d) potrà inoltre essere utilizzato dall'Ufficio Economato, per gli acquisti di modico valore di cui al Regolamento di contabilità dell'Ente.

7. L'Albo non verrà utilizzato in tutti i casi in cui l'Amministrazione indirà gara ad evidenza pubblica ed in tutti i casi in cui il bene e/o il servizio siano presenti sugli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP S.p.a. e/o dalla Agenzia per lo Sviluppo dei Mercati Telematici INTERCENT – ER.

8. Gli importi di cui sopra saranno oggetto di integrazione automatica in caso di variazione delle soglie previste dal Codice, per effetto di modifiche legislative interne o comunitarie.

ARTICOLO 2

CRITERI DI UTILIZZO DELL'ALBO

1. La gestione dell'Albo e la selezione degli Operatori da invitare è ispirata ai principi di trasparenza, di rotazione e di parità di trattamento.
2. Per garantire l'operatività del principio di rotazione, gli Operatori economici saranno invitati in base al loro codice progressivo di iscrizione all'Albo, assegnato in base all'ordine di arrivo delle richieste di iscrizione al protocollo generale dell'Ente.
3. L'inserimento nell'Albo del Comune di Calderara di Reno non comporta assolutamente l'automatica garanzia di invito a tutte le gare bandite sulla base delle categorie merceologiche per cui si è iscritti. La frequenza di invito a gara è infatti inversamente proporzionale al numero di imprese iscritte per ciascuna categoria merceologica.

ARTICOLO 3

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI AMMISSIONE

1. Possono presentare l'istanza di iscrizione all'albo tutti quei soggetti, ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, siano essi imprenditori individuali, anche artigiani, società, consorzi, cooperative ecc., di cui all'art. 34 del Codice, interessati a fornire beni e/o a prestare servizi al Comune di Calderara di Reno.
2. Ciascuno degli operatori economici iscritti all'Albo e invitati a gara potrà presentare offerta per sé o quale capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese ovvero di un consorzio ordinario di concorrenti all'uopo costituiti o costituendi con altri operatori economici iscritti all'Albo e non invitati ovvero non iscritti.
3. Non sono ammessi all'iscrizione all'Albo gli Operatori privi della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 38 del Codice, per le motivazioni di seguito indicate:
 - a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - b) nei cui confronti e nei confronti dei soggetti indicati alla lettera b), comma 1, dell'art. 38 del Codice, è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del D.LGS. 159/11 o di una delle cause ostative di cui all'art. 67 del medesimo D.LGS. 159/11;
 - c) nei cui confronti e nei confronti dei soggetti indicati alla lettera c), comma 1, dell'art. 38 del Codice è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
 - d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
 - e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
 - f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dal Comune o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
 - g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
 - h) che nell'anno antecedente la data di invio della richiesta di iscrizione o di rinnovazione di iscrizione all'Albo ovvero di comunicazione di variazioni ovvero di presentazione delle offerte hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultante dai dati in possesso dell'Osservatorio;
 - i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che non presentino la certificazione sostitutiva di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
n) che i soggetti di cui alla precedente lettera b), pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. In vista degli affidamenti pubblici disposti dal Comune, l'Operatore economico dovrà inoltre:

- essere in regola rispetto alle disposizioni normative in tema di contrasto alle infiltrazioni mafiose, ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

- qualora si tratti di società o soggetto a composizione collettiva, essere validamente costituito ed organizzato ai sensi della normativa di riferimento;

- essere regolarmente iscritto, ai sensi dell'art. 39 comma 1°, del Codice:

a) qualora si tratti di imprese, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per le stesse categorie merceologiche di iscrizione all'Albo, indicando la Camera di appartenenza ed il numero di iscrizione, ovvero, per operatori di altro Stato membro non residenti in Italia, il registro professionale o commerciale - di cui all'allegato XI B per gli appalti di forniture o all'allegato XI C per gli appalti di servizi - dello Stato estero di residenza;

b) qualora si tratti di imprenditori artigiani, presso le competenti Commissioni Provinciali per l'Artigianato;

c) qualora si tratti di società cooperative e consorzi ex art. 34 comma 1 lettera b) del Codice dei contratti, presso l'apposito Albo delle società cooperative presso la competente Camera di Commercio;

d) qualora si tratti di cooperative sociali, presso l'apposito Albo Provinciale o Regionale;

e) gli operatori appartenenti a Stati membri che non figurano nei citati allegati, dovranno attestare sotto la propria responsabilità che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nei Paesi in cui sono redatti.

- possedere tutte le autorizzazioni amministrative, i nulla osta, le licenze, i pareri ed i permessi, comunque denominati, necessari per l'esercizio della propria attività, o comunque trovarsi in condizioni di affidabilità morale, strutturali ed organizzative tali da poter conseguire le medesime autorizzazioni in vista dell'esecuzione degli appalti cui intenda concorrere;

- se in possesso di certificazione di qualità, dichiarare la tipologia della medesima certificazione, il soggetto emittente, l'oggetto, la data di rilascio e quella di scadenza;

- se in possesso di certificati che attestano il rispetto di norme di gestione ambientale, dichiarare la tipologia del medesimo certificato, il soggetto emittente, l'oggetto, la data di rilascio e quella di scadenza;

- possedere i requisiti di idoneità tecnico professionale in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, e dunque:

a) aver provveduto alla redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 17 e dell'art. 28 del D.Lgs. 81/2008 o comunque aver reso autocertificazione ai sensi dell'art. 29 del predetto decreto;

b) non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008;

- non essere destinatario della sanzione dell'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, di cui agli artt. 32-ter e 32-quater del codice penale;

- non aver concluso, ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. , negli ultimi tre anni, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Calderara di Reno, cessati dal servizio da meno di tre anni, che durante gli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune;

- non avere ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 comma 1 del D.L. 78/2010, così come modificato dalla legge di conversione n. 122/2010, sede, residenza o domicilio in Paesi così detti "black list", elencati nel decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 ovvero di avere sede, residenza o domicilio in Paesi così detti "black list", ma di essere in possesso di autorizzazione ministeriale ex art. 37 citato;

- non avere compiuto gravi comportamenti discriminatori nell'accesso al lavoro, comportanti l'esclusione dalle gare fino a due anni, ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 198/2006 (codice pari opportunità uomo e donna)
 - non aver tenuto gravi comportamenti discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell'articolo 43 e dell'articolo 44 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 ("Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero") comportanti la sanzione dell'esclusione dalle gare per due anni;
 - non essere incorso in altre cause di esclusione alla partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici ai sensi della vigente normativa;
 - di avere preso visione del presente disciplinare per la tenuta dell'albo e di accettare quanto in esso stabilito;
 - possedere tutti gli ulteriori requisiti fissati dalla richiesta di iscrizione disponibile sul sito del Comune e provvedere a tutte le altre dichiarazioni di impegno ivi indicate.
5. L'elenco dei requisiti soggettivi e/o oggettivi necessari per l'iscrizione all'Albo potrà essere oggetto di variazione, sostituzione o eliminazione, in relazione a norme di legge e/o alle esigenze del Comune.
6. Nell'ipotesi di cui al comma 2, i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale che precedono dovranno essere posseduti anche da ciascuno degli operatori economici associandi o consorziandi ovvero associati o consorziati.
7. Il Comune procederà alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dagli operatori economici al momento dell'iscrizione, su un campione non inferiore al 20%.
8. Il Comune effettuerà comunque idonei controlli ogni qualvolta sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese al momento dell'iscrizione o dell'aggiornamento dei dati.
9. Il Comune si riserva altresì la facoltà di richiedere in ogni momento l'invio di autocertificazioni o di altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti richiesti per l'iscrizione.
10. In sede di presentazione dell'offerta, gli operatori economici invitati a gara dovranno attestare sotto la propria responsabilità penale, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che i dati forniti nell'ambito dell'iscrizione all'Albo corrispondono al vero. Tale dichiarazione sarà sottoposta a verifica con riferimento all'aggiudicatario. La medesima dichiarazione dovrà essere resa anche dall'operatore economico individuato quale diretto affidatario. L'eventuale esito negativo della verifica di cui al presente comma determinerà a carico dell'operatore economico, oltre ai provvedimenti di cui all'articolo "cancellazione", le ulteriori conseguenze di legge derivanti da false dichiarazioni.

ARTICOLO 4

ARTICOLAZIONE DELL'ALBO E RICHIESTE DI ISCRIZIONE

1. L'Albo è suddiviso in categorie merceologiche, il cui elenco completo è allegato (Allegato C) al presente disciplinare e pubblicato sul sito istituzionale del Comune.
2. Il Comune ha facoltà di integrare e/o variare il numero e la denominazione delle classi merceologiche in relazione alle proprie esigenze.
3. L'approvazione e la gestione dell'Albo saranno curate dal Settore Finanziario – Ufficio gare e contratti.
4. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra il Comune e gli Operatori economici avranno luogo mediante l'uso della posta elettronica certificata e di documenti informatici digitalmente sottoscritti.
5. Per l'iscrizione all'Albo e per il mantenimento della stessa, gli Operatori economici dovranno pertanto possedere:
- una casella di posta elettronica certificata presso la quale saranno indirizzate le comunicazioni del Comune relative alla tenuta dell'Albo;
 - l'abilitazione alla firma elettronica digitale da utilizzare per la sottoscrizione dei documenti informatici da trasmettere al Comune.
6. Gli Operatori che intendono iscriversi all'Albo del Comune di Calderara di Reno possono avanzare la propria domanda in ogni momento, compilando gli appositi moduli predisposti denominati Allegato A ed Allegato B. In essi dovranno essere riportati tutti gli elementi utili alla loro identificazione, i prodotti o servizi in

grado di fornire individuati nell'elenco delle categorie merceologiche previste, nonché tutte le notizie necessarie alla conoscenza del loro grado di organizzazione e dimensione.

Le categorie merceologiche per le quali gli operatori economici possono essere iscritti sono quelle corrispondenti all'oggetto sociale risultante dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di appartenenza. Ciascun operatore economico potrà modificare la categoria merceologica per la quale è iscritto, mediante aggiornamento della propria candidatura.

7. I moduli denominati Allegato A (richiesta di iscrizione) ed Allegato B (dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) devono essere compilati ed inviati all'indirizzo riportato nell'Allegato "A" e sono scaricabili dal sito internet del Comune "<http://www.comune.calderaradireno.bo.it>".

8. La richiesta di iscrizione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante dell'Operatore economico.

9. La dichiarazione sostitutiva di certificazione e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante e dai seguenti soggetti:

a) dal titolare e dal direttore tecnico, se impresa individuale;

b) da tutti i soci e dal direttore tecnico, se società in nome collettivo;

c) da tutti i soci accomandatari e dal direttore tecnico, se società in accomandita semplice;

d) da tutti gli amministratori con potere di rappresentanza e dal direttore tecnico, dal socio unico persona fisica ovvero dal socio di maggioranza, se società con meno di quattro soci, se altro tipo di società o consorzio.

10. Alla richiesta di iscrizione, a cui dovrà essere allegata la dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, dovrà inoltre essere allegata copia fotostatica del documento di identità dei dichiaranti, in corso di validità.

11. Se la richiesta è sottoscritta da soggetto diverso dal legale rappresentante dovrà essere allegata copia dell'atto attestante i poteri del sottoscrittore.

12. La richiesta di iscrizione deve essere sottoscritta con firma digitale e trasmessa mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo del Comune: comune.calderara@cert.provincia.bo.it. Ogni richiesta di iscrizione presentata in altro modo verrà rigettata.

13. In sede di prima istituzione dell'Albo sarà pubblicato un avviso per almeno 30 (trenta) giorni ed allo scadere del termine, a seguito di apposita istruttoria, sarà redatto l'Albo in ordine cronologico di arrivo al protocollo generale dell'Ente e lo stesso sarà approvato con apposito provvedimento dirigenziale.

14. Il Comune nei mesi di febbraio e settembre di ogni anno procederà ad aggiornare l'elenco dei fornitori mediante inserimento delle richieste pervenute rispettivamente entro il 31 dicembre ed entro il 30 giugno.

15. L'Ammissione all'Albo dell'operatore non sarà costitutiva né di diritti, né di aspettative, né di interessi qualificati in ordine alla sottoscrizione di futuri contratti con il Comune.

16. La pubblicazione del presente disciplinare, degli avvisi preparatori e dell'Albo, nonché la diffusione della documentazione richiamata e la stessa istituzione dell'Albo, non costituiscono in alcun modo l'avvio di una procedura di affidamento di contratti pubblici, ma rappresentano adempimenti esclusivamente funzionali alla creazione di una banca dati di Operatori economici, dalla quale attingere ai fini di futuri affidamenti di contratti pubblici.

ARTICOLO 5

ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE

1. Gli Allegati A e B debbono essere compilati dagli Operatori interessati distintamente in ogni loro parte e sottoscritti in calce. La mancata od incompleta compilazione degli stessi ovvero la non conformità alle disposizioni di cui al presente disciplinare per ingiustificato motivo comporta il non accoglimento dell'istanza.

2. Il Comune di Calderara di Reno comunicherà a mezzo posta elettronica alla ditta richiedente nei 45 (quarantacinque) giorni successivi alla data di presentazione dell'istanza medesima, l'avvenuta iscrizione ovvero le cause di non iscrivibilità della stessa nell'albo.

3. Qualora la domanda sia accoglibile ma non completa, nella richiesta di integrazione della documentazione il Comune di Calderara di Reno indicherà i tempi e le modalità di inoltro della integrazione medesima; la mancata osservanza dei tempi o delle modalità di risposta, comporterà la non accoglibilità dell'istanza, senza ulteriore avviso.

4. In tutti i casi in cui non fosse possibile accogliere la Richiesta di iscrizione, prima del rigetto, ai sensi dell'art. 10bis della Lg. 241/1990 e ss.mm.ii., il Comune comunicherà all'Operatore i motivi che ostano all'accoglimento ed entro il termine di ulteriori 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione l'Operatore potrà presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da ulteriore documentazione utile ai fini dell'iscrizione. La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 10 (dieci) giorni. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni, ne verrà data ragione in apposita comunicazione all'Operatore.

ARTICOLO 6 VARIAZIONI DELL'OPERATORE

1. L'Operatore economico potrà chiedere in ogni momento la variazione di dati inseriti nell'Albo, mediante apposita richiesta, presentata con le medesime modalità utilizzate per la domanda.

2. Alla ricezione della richiesta, il Comune procederà con l'istruttoria e decorsi 30 (trenta) giorni la medesima si intenderà accolta, con conseguente aggiornamento dello status del Fornitore all'Albo secondo quanto richiesto dal medesimo.

3. La variazione lascerà inalterati il Codice Progressivo di Iscrizione e il Codice Fornitore.

4. L'operatore è tenuto a comunicare tempestivamente le variazioni relative ai requisiti di ammissione di cui al precedente art. 3.

ARTICOLO 7 SOSPENSIONI E CANCELLAZIONI DALL'ALBO

1. Il Comune potrà sospendere il Fornitore dall'Albo in relazione alla condotta contrattuale del Fornitore o in relazione a eventi che suggeriscano in via cautelativa di non procedere ad affidamenti verso il Fornitore medesimo.

2. Il Comune provvederà alla cancellazione del Fornitore dall'Albo nei seguenti casi:

- a) su richiesta del Fornitore;
- b) cessione della attività d'impresa accertata in qualunque modo;
- c) perdita dei requisiti per l'iscrizione, accertata dal Comune o dichiarata dal Fornitore ;
- d) mancata o mendace dichiarazione in merito ai requisiti per l'iscrizione;
- e) mancata produzione di documentazione probatoria dei requisiti di iscrizione, nel caso di specifica richiesta, entro il termine fissato dal Comune;
- f) qualora, risultato aggiudicatario di forniture, non abbia ottemperato agli obblighi contrattuali e/o si sia reso colpevole di gravi inadempienze (reiterati ritardi non giustificati nelle consegne, ripetute contestazioni al momento della consegna dei beni e delle prestazioni del servizio, ecc.);
- g) qualora l'impresa, per almeno tre volte non abbiano risposto agli inviti di gara senza fornire adeguata motivazione in merito.

3. La ditta nei cui confronti sia stato adottato un provvedimento di cancellazione non può chiedere di nuovo la iscrizione prima che siano trascorsi 12 mesi dalla cancellazione. Il Comune di Calderara di Reno si riserva il diritto insindacabile di accogliere o meno l'istanza di reiscrizione.

4. I diversi servizi comunali, destinatari delle prestazioni contrattuali, dovranno segnalare per iscritto al Responsabile dell'Albo le eventuali irregolarità emerse in sede di esecuzione contrattuale da parte del Fornitore e tutti gli eventi che possano comportare una sospensione o una cancellazione.

5. Il Responsabile della tenuta dell'Albo, prima della adozione dell'eventuale provvedimento di cancellazione, previ gli accertamenti del caso, procederà alla contestazione scritta degli addebiti e il Fornitore potrà presentare proprie giustificazioni per iscritto entro il termine che sarà assegnato dal Comune.

ART. 8 TRATTAMENTO DEI DATI

1. Ai sensi della normativa vigente in materia, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini dell'iscrizione all'Albo, si precisa che:

- titolare del trattamento è il COMUNE DI CALDERARA DI RENO. Incaricato del trattamento è il Responsabile del Settore Finanziario;
 - il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento delle operazioni di iscrizione all'Albo, di consultazione e di gestione del medesimo e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti;
 - il trattamento dati è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 196/03, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
 - i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell'attività sopra indicata, e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità partecipazione alla procedura di cui al presente Disciplinare/Regolamento
 - i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
 - i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
 - l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del predetto Decreto Legislativo n. 196/2003.
2. Ai fini del trattamento, gli Operatori Economici, in sede di iscrizione all'Albo, di rinnovazione e di richiesta di variazione dei dati in esso contenuti, verranno invitati a rendere il proprio consenso al trattamento nelle forme previste dal D.Lgs. 196/03.

Calderara di Reno, 30 Aprile 2015

F.to il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Pasqualino Ricotta

ALLEGATI

ALLEGATO "A" - RICHIESTA DI ISCRIZIONE

ALLEGATO "B" - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

ALLEGATO "C" - CATEGORIE MERCEOLOGICHE